



CITTA' DI RECANATI

-----*****-----

Prot. n. 11341

Recanati, lì 25.03.2013

Decreto del Sindaco

OGGETTO: Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione.

IL SINDACO

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265, avente ad oggetto "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", emanata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110;

Considerato che la suddetta legge prevede, oltre all'Autorità Nazionale Anticorruzione che è stata individuata nella Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), di cui all'art. 13 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, anche un responsabile della prevenzione della corruzione per ogni Amministrazione Pubblica, sia centrale che territoriale;

Visti i commi 7 e 8 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che testualmente dispongono:

"7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.

8. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale."

Visto, altresì, il comma 4 dell'articolo 34-bis del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 recante "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese*", così come inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, che differisce il termine di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, al 31 marzo 2013;

Evidenziato, infine, che, ai sensi del comma 10 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 il suddetto responsabile della prevenzione della corruzione dovrà provvedere anche:



CITTA' DI RECANATI

"a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11.";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

Visto il D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la delibera n. 15/2013 con la quale la CIVIT esprime l'avviso che il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione va individuato nel Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, in ottemperanza alle norme in questione;

DECRETA

1) Di nominare, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dalla data odierna e sino alla scadenza del mandato elettorale, il Segretario Generale Dott. Giovanni Montaccini quale responsabile della prevenzione della corruzione di questo Comune.

2) Di stabilire che, per evitare la sovrapposizione delle funzioni di controllore/controlato (nemo iudex in re sua), in caso di assenza, impedimento e incompatibilità del Segretario Generale nonché in caso di atti di natura gestionale e non, comunque denominati, sottoscritti dallo stesso, soggetti a controllo anticorruzione o a qualsiasi forma di verifica/controllo, svolgerà le funzioni di cui al punto 1) il Vice Segretario Dott. Giorgio Foglia.

3) Di trasmettere copia del presente decreto alla CIVIT (segreteria.commissione@civit.it).

4) Di dare comunicazione del presente decreto alla Giunta Comunale per la presa d'atto.

5) Ai fini della massima trasparenza e dell'accessibilità totale di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 150/2009, di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale del Comune, dando mandato al servizio CED comunale di provvedere in tal senso.



IL SINDACO
Francesco Fiordomo

